SENTENZA n. 50/2025

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164 c.g.c., pronuncia

la seguente

S E N T E N Z A C O N

C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21513**, sul ricorso depositato il 2 gennaio u.s. da **,** generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Rino Tortorelli del Foro di Genova, sito nella Spezia, Corso Nazionale n. 212, da cui è rappresentato e difeso, nei confronti di:

INPS - Gestione Pensioni Pubbliche - sede locale di Genova, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Borgo Pila 40 – Torre A, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Fuochi, Lilia Bonicioli e Pietro Capurso dell'Avvocatura interna;

uditi all'odierna udienza gli Avv. Carmela De Lucia, in sostituzione dell'Avv. Tortorelli, e l'Avv. Fuochi;

F A T T O

1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata e sintetica, ai sensi del combinato

disposto degli artt. $167_{1,4}$ - 5_2 - 39_2 c.g.c./17_1, disp. att. c.g.c. (riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell'art. 111 Cost.

2. Il Sottocapo nel proprio ricorso, regolarmente notificato alla parte convenuta, espone quanto segue.

2.1 Con il verbale mod. BL/B N° del 15 settembre 2022 il Dipartimento Militare Medicina Legale della Spezia, aveva riscontrato la sussistenza di «*cervicobrachialgia bilaterale con sofferenza di C5-C6-C7 artrosi cervicale e protrusione erniaria C5-C6 con compressione midollare lombosciatalgia destra con sofferenza L5-S1 e protrusione discale L4-L5 e L5-S1*», nonché di «*coxartrosi bilaterale maggiore a sinistra*», con una conseguente infermità civile riconosciuta del 25%, che lo rendeva inidoneo al servizio in marina militare, con transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa perfezionatosi l'8 marzo 2023 e la stipulazione del relativo contratto di lavoro. La sindrome era stata ricondotta alla Tabella B.

Il parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, aveva però comportato il rigetto della domanda di equo indennizzo successivamente proposta (D.M. del 9 aprile 2024, non impugnato).

2.2 Il 14 maggio 2024, il Sottocapo ha presentato, tramite patronato, domanda di pensione privilegiata ordinaria, regolarmente protocollata dall'I.N.P.S., cui non è mai stato

dato riscontro.

Il 9 settembre 2024 ha presentato diffida avverso tale comportamento inerte ma anche a questo atto non è stato dato alcun riscontro.

2.3 Nell'odierno giudizio, il ricorrente chiede che, previo riconoscimento della causa di servizio, sia dichiarata l'ascrizione alla settima categoria della Tabella A dell'infermità riconosciuta dal Dipartimento Militare e la conseguente condanna dell'INPS, in virtù del riconosciuto diritto alla pensione privilegiata ordinaria, a pagare non solo i ratei di pensione successivi al riconoscimento della medesima, ma anche tutti gli arretrati dovuti a partire dalla data della domanda, in cumulo con il trattamento stipendiale attualmente goduto, con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre C.P.A. ed I.V.A; in via subordinata, l'ammissione di CTU diretta ad accertare la dipendenza da causa di servizio della lamentata patologia.

2.4 È stata depositata, come documento allegato al ricorso introduttivo, una relazione di consulenza medico - legale redatto dal Dott. Andrea Scatena, Specialista in medicina legale, in cui viene sottolineato come le vibrazioni generate dai mezzi di trasporto e l'assunzione di posizioni disergonomiche possano determinare un'alterazione delle curve fisiologiche del rachide, l'accentuazione della cifosi dorsale, l'incremento della pressione discale con aumento della tensione dei legamenti posteriori, nonché una compressione nervosa, che si correla con

l'insorgenza di una sintomatologia parestetica.

3. L'INPS, regolarmente costituitasi in giudizio, dopo essersi soffermato sulla vincolatività del parere emesso dal Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio, si è richiamata alla giurisprudenza di questa Sezione giurisdizionale (da ultimo, sentenza 23.09.2021, n. 176) secondo cui è esclusa la dipendenza dell'infermità da causa di servizio allorquando «*siano mancati eventi con caratteristiche di spiccata gravosità, faticosità o traumaticità tali da inserirsi nel processo di ingravescenza della infermità*» chiedendo, conseguentemente, il rigetto del ricorso.

4. In sede di discussione orale, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, da effettuarsi presso gli Uffici competenti del Ministero della Salute; l'Avv. Fuochi, si é riportato alle conclusioni in atti;

Esaurita la discussione la causa è andata in decisione con lettura e deposito della presente sentenza.

D I R I T T O

1. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato, per le ragioni che ora si espongono.

2. Gli artt. 11 – 12 D.P.R. 29.10.2001, n. 461 attribuiscono la competenza di accertare il rapporto causale tra i fatti di servizio allegati e l'infermità accertata al Comitato di verifica per le cause di servizio, organo diverso dalla Commissione Medica Ospedaliera. Il riconoscimento di tale dipendenza esplica

i suoi effetti ai fini dei diversi benefici dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata purché quest'ultima rientri tra quelle elencate nella tabella A allegata alla L. n. 313/1968.

Nella specie, il Comitato, massima espressione di professionalità polivalente sotto il profilo medico, giuridico ed amministrativo, ha ritenuto, con una valutazione del tutto condivisibile, che l'attività militare svolta dal ricorrente, descritta anche con caratteri poco verosimili quali le cinquantasei ore di servizio continuative (turno di guardia di ventiquattro ore consecutive seguito da otto ore di attività lavorativa da ulteriore turno di guardia di ventiquattro ore) svolte «*con inusitata frequenza*», non abbia avuto incidenza sulle condizioni di salute del paziente, peraltro affetto da obesità.

Sul punto, la relazione medica è oggettivamente contraddittoria quando afferma che il non soffrirebbe di obesità «*in quanto per un soggetto di pari altezza, per superare la soglia di "obesità lieve" è necessario un peso di almeno 96 kg»,* laddove all'esame obiettivo il peso misurato é di 105 kg, a fronte di un'altezza di 179 cm, con un indice di massa corporea che, secondo le più recenti indicazioni del manuale MSD, rientra appunto nella categoria sopra descritta.

La soluzione opposta per cui costituisce ordinaria causa di servizio la comparsa di brachialgie, artrosi cervicale, protrusioni erniarie a seguito della semplice guida di automezzi pesanti e di caricamento e scaricamento di container, ancorché di

elevata pesantezza, condurrebbe alla qualificazione di tali attività come pericolose e quindi con un riconoscimento indifferenziato della pensione privilegiata. In altre parole, chi guida automezzi pesanti, ovvero carica e scarica container, perciò solo avrebbe diritto a tale trattamento pensionistico, con un oggettivo e sovrabbondante eccesso di tutela.

3. Non si può però non rilevare come l'Istituto previdenziale non abbia rispettato i principi generali di collaborazione con il cittadino e di buona fede non rispondendo mai alle richieste del ricorrente.

Tale aspetto, ad avviso di questo Giudice, deve trovare la sua giusta considerazione nella compensazione delle spese processuali che qui si dispone.

P. Q. M

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accogliendo il ricorso nei termini di cui in motivazione,

R I G E T T A

il ricorso presentato da .

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice

Cons. Alessandro Benigni

Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art 52 del decreto legislativo 30 giugno2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), rubricato "Dati identificativi degli interessati", come novellato a seguito del recepimento del Regolamento n. 2016/679 (GDPR) con il d.lgs. n. 101/2018, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga appo-sta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo nel riguardi di parte ricorrente, eredi ed aventi causa, le cui generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti saranno pertanto oscurati nelle versioni inserite nelle banche dati pubbliche (e non riservate) ovvero in caso di diffusione, anche via web e con qualsivoglia altra modalità.

Cons. Alessandro Benigni

Depositato in udienza il 13 giugno 2025.

Per il Direttore della Segreteria
Alfredo Ferrari

Il Giudice, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Per Il direttore della Segreteria
Alfredo Ferrari
(f.to digitalmente)